

## **INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

### **ALLEGATO 4,REG. IVASS 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**Carmelo Battaglia**

**NUMERO ISCRIZIONE RUI A000172141**

#### **Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con una delle seguenti imprese di assicurazione:

CNP VITA ASSICURA SPA    CNP VITA ASSICURAZIONE SPA    ALLIANZ VIVA SPA    UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con Dual Italia Spa RUI n. A000167405 del 27/04/2007 – sede legale e operativa Via E. De Amicis, 51 – 20123 Milano tel. 0272080597 fax 0272080592 [www.dualitalia.comreception@dualitalia.comdualitalia@legalmail.it](mailto:www.dualitalia.comreception@dualitalia.comdualitalia@legalmail.it) agente emittente unico abilitato a rilasciare al cliente quietanza liberatoria del pagamento del premio con efficacia della garanzia assicurativa; le compagnie assicurative di cui sono offerti i prodotti attraverso il rapporto di collaborazione sono: Arch Insurance Company (Europe) Ltd, LLOYD'S, Great Lakes Insurance SE, Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, XL Insurance Company SE, Elite Insurance Company Limited. Entrambe le parti assumono responsabilità in solido nei confronti dei clienti per i danni eventualmente loro cagionati.

#### **Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

### **Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

La natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto) è la commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione).

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
ALLIANZ VIVA SPA	Settori III, IV > Q.40, L.M.	8%
ALLIANZ VIVA SPA	Tutti i settori	10%
ALLIANZ VIVA SPA	Nautica	10%
UNIPOLSAI ASS. SPA	Settori III, IV > Q.40, L.M.	9%
UNIPOLSAI ASS. SPA	Tutti i settori	9%
UNIPOLSAI ASS. SPA	Nautica	9%

### **Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## Gestione reclami

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi ai contratti o ai servizi forniti dall'impresa di assicurazione, nonché al comportamento degli agenti di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli agenti, possono essere presentati per iscritto all'ufficio Gestione Reclami della Compagnia tramite le seguenti modalità relative a ciascuna Impresa:

### CNP VITA ASSICURA SPA E CNP VITA ASSICURAZIONE SPA

Via Scarsellini, 14 20161 MILANO fax: 02.2775.245 pec: [reclami\\_cnpvita\\_assicura@legalmail.it](mailto:reclami_cnpvita_assicura@legalmail.it)  
[reclami\\_cnpvita\\_assicurazione@legalmail.it](mailto:reclami_cnpvita_assicurazione@legalmail.it)

### ALLIANZ VIVA SPA

Via Scarsellini, 14 20161 MILANO fax: 02.2775.245 email: [reclami.allianzviva@allianz.it](mailto:reclami.allianzviva@allianz.it)

### UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti – Via della Unione Europea, 3/b 20097 San Donato Milanese (MI) fax: 02.51815353 email: [unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it)

### DUAL ITALIA SPA

Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per l'Italia – Via della Posta, 7 – 20123 MILANO fax: 02.80618201

La Compagnia, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, deve fornire risposta all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Agente e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro, entro il termine di legge, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA (fax: 06.42133206 o PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Inoltre, il reclamante può ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, il cliente può rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);

- la mediazione civile disciplinata dal D.Lgs. 28/2010: questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;

- l'arbitrato: disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;

- la convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i.: questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato;

- l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso Consob ed operativo dal 9 gennaio 2017, competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall'ambito di cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Con la firma del presente documento dichiaro di riceverne una copia.

**L'intermediario/Addetto** \_\_\_\_\_

**Il Contraente per ricevuta** \_\_\_\_\_

**Luogo e data** \_\_\_\_\_